

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dr. Elvira Buzzelli Presidente rel est

Dr. Giancarlo De Filippis Consigliere

Dr. Barbara Del Bono Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia in grado d'appello iscritta al n. 826/2015 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 24/9/2019, senza assegnazione di termini;

Vertente tra

D'ANDREA ANTONELLA,

Rappresentato e difeso dall'avv. Dario Visconti;

Appellante

Contro

GENTILE MARILENA

Appellato non costituito

Conclusioni delle parti

Come da atto d'appello.

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 10/6/2015 all'avv. Antonello Carbonara, D'Andrea Antonella impugnava il lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico avv. Fabrizio Marinelli, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Marilena Gentile e condannato la D'Andrea al pagamento della complessiva somma di € 63.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché dichiarato che le quote di partecipazione delle parti alla società GAIA S.R.L. erano da considerarsi pari al 50% ciascuna e liquidava infine le spese di arbitrato ponendole a carico solidale di entrambe le parti.

Nessuno si costituiva per la convenuta, della quale non può essere dichiarata la contumacia mancando la prova della ritualità della notifica della citazione (non sono allegate le cartoline di ricevimento dell'atto, inviato a mezzo posta),



citazione peraltro indirizzata non già alla parte personalmente ma al suo procuratore dinanzi nel giudizio arbitrale, avv. Carbonara.

Ogni questione è tuttavia assorbita dagli eventi processuali che di seguito si descrivono.

All'udienza fissata per la trattazione dinanzi a questa Corte d'Appello, infatti, l'appellante costituito non compariva, cosicché il collegio rinviava la causa ad una successiva udienza, facendo applicazione della norma di cui all'art. 348 c.p.c. *(la quale prevede che, se l'appellante, benché costituito, non compare alla prima udienza, il giudice rinvi la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio)*. Egli compariva alla successiva udienza, cosicché la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza tuttavia nessuno compariva, così come a quella cui la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c., tenutasi il 24 settembre 2019 a seguito di rituale comunicazione telematica da parte della cancelleria, cosicché il collegio riservava d'ufficio la causa a decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

Tanto premesso, va considerato che il processo risulta instaurato con atto notificato il 10/6/2015, e quindi successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., a norma del quale all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo deve seguire anche la declaratoria di estinzione del processo. Orbene, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. cass. n. 20631 del 07/10/2011) mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

Nella fattispecie, seguendo il modello delineato dalle norme citate, questa corte deve pertanto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, pronunciare, con sentenza, l'estinzione del processo.

In ordine alle spese, a norma dell'art. 310 u. c. c.p.c., esse sono irripetibili. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte



impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta così provvede:

- 1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- 2) Dichiara irripetibili le spese del grado;

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 ottobre 2019.

Il Presidente rel est
Dr. Elvira BUZZELLI

